

ATTO N. DD 6031

DEL 01/10/2024

Rep. di struttura DD-UC1 N. 1260

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 56 di Strambino km. 15+500 Ponte sul Fiume Dora Baltea, in territorio del Comune di Strambino (TO). Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere per l'esecuzione delle indagini non distruttive di cui alla "Convenzione tra Consorzio FABRE e Città Metropolitana di Torino per l'applicazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti di cui al D.M. 578 del 17/12/2020 e s.m.i stipulata in data 22/11/2022 e registrata con il n°134 del 22/11/2022 che saranno eseguite da INSITU S.r.l di cui alla D.D. n°3833/2024 del 25/06/2024 e contratto n°481/2024 del 26/06/2024".

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino con Decreto del Vicesindaco Metropolitano del 13/10/2022 n°126/2022 ha approvato la "Convenzione tra Consorzio FABRE e Città Metropolitana di Torino per l'applicazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti di cui al D.M. 578 del 17/12/2020 e s.m.i "stipulata in data 22/11/2022 e registrata con il n°134 del 22/11/2022".
- l'oggetto della Convenzione prevede la collaborazione nello sviluppo di studi e ricerche aventi per oggetto l'applicazione delle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" tra cui un'apposita metodologia per l'esecuzione del censimento, delle ispezioni iniziali e della individuazione della Classe di Attenzione come richiesto dalle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" sulla base delle informazioni fornite dalla Città Metropolitana di Torino e reperibili negli uffici preposti alla loro conservazione.
- l'attività ispettiva prevede l'esecuzione d' indagini non distruttive del tipo georadar, tomografia, etc. e che pertanto si debba operare mediante piattaforma tipo by bridge, che richiede la parzializzazione della sede stradale, regolamentando il traffico a senso unico alternato e/o chiusura totale in alcuni casi;
- considerato che ai fini dell'individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'esecuzione del servizio, il Responsabile Unico del Progetto ha avviato, sul sistema informatico di negoziazione MEPA la trattativa n. 4438320 con l'operatore economico IN SITU S.R.L con sede legale in VIA CARLO ERRERA 14, CAP 34147 - Trieste, P. IVA 01133420321 essendo l'operatore economico selezionato è specializzato nell'esecuzione del servizio descritto, è dotato di adeguati mezzi e maestranze per l'esecuzione del servizio e si è reso disponibile a realizzare tale servizio in tempi congrui rispetto alle esigenze derivanti

dalla natura della prestazione richiesta

- poiché il periodo di svolgimento dell'attività è fissato a partire dal giorno 14/10/2024 al giorno 29/10/2024 con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso per tutti i veicoli, istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri ed eventuale sospensione della circolazione per tutti i veicoli per un tempo massimo di 15 minuti, lungo la S.P. n. 56 di Strambino km. 15+300 – Km. 15+600 Ponte sul Fiume Dora Baltea, in territorio del Comune di Strambino (TO), dalle ore 8:30 alle ore 16:30 per il periodo 14/10/2024 - 29/10/2024 con l'esclusione dei sabati e dei festivi e comunque non oltre il termine del completamento dell'attività d'ispezione del ponte.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 2 geom. Giuseppe Vaccarone.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

Per quanto in premessa citato, lungo il tratto stradale della S.P. n. 56 di Strambino km. 15+300 – Km.

15+600 Ponte sul Fiume Dora Baltea, in territorio del Comune di Strambino (TO), dalle ore 8:30 alle ore 16:30 per il periodo 14/10/2024 - 29/10/2024 con l'esclusione dei sabati e dei festivi, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km./h. e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri ed eventuale sospensione della circolazione per tutti i veicoli per un tempo massimo di 15 minuti.

- Committente : Città Metropolitana di Torino C.so Inghilterra 7 Torino;
- Ditta esecutrice :INSITU con sede legale in VIA CARLO ERRERA 14- CAP 34147 - Trieste, P. IVA 01133420321 – Direttore Tecnico – Dott. Massimiliano La Porta (tel. 348-5848588) - e-mail: massimiliano.laporta@insitu.it;

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e si adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. La riapertura al transito del tratto stradale avverrà ad ispezione ultimata, ripristinando le condizioni di transitabilità compreso l'eventuale segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente oscurata. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 01/10/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani